

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA REGIONALE (PR) CALABRIA FESR-FSE + 2021/2027

OP 2 – AMBIENTE E SOSTENIBILITA’

PRIORITA’ 2 – UNA CALABRIA RESILIENTE E SOSTENIBILE

RSO 2.1 “PROMUOVERE L’EFFICIENZA ENERGETICA E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA”

AZIONE 2.1.2 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO DEI SISTEMI PRODUTTIVI”

RSO 2.2 “PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001, COMPRESI I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ IVI STABILITI (FESR)”

AZIONE 2.2.1 “REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ASSOCIATI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

**FONDO EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI
PER LE IMPRESE (FEERI)**

REGOLAMENTO OPERATIVO

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ, FORMA DELL’AIUTO E DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ART. 4 – IMPRESE BENEFICIARE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’	9
ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI	13
ART. 6 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	14
ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO	19
ART. 8 – SOGGETTO GESTORE	24
ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	25
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	26
ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DI MERITO.....	27
ART. 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO	30
ART. 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	33
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO	34
ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI.....	36
ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’	36
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY	37
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI	38

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ, FORMA DELL’AIUTO E DEFINIZIONI

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, ha preso atto del documento di “Aggiornamento della Valutazione ex-ante degli Strumenti finanziari FESR e FSE del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell’art. 37, par. 2, del Reg. UE n. 1303/2013”, e del documento di “Valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari del Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021”.

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2025, ha deliberato, in particolar modo, quanto segue:

- di istituire il “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)” a valere sull’Obiettivo specifico RSO 2.1 “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra” - Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell’impatto dei sistemi produttivi” ed a valere sull’Obiettivo specifico RSO 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) n. 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (Fesr)” - Azione 2.2.1 “Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico” del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 con una dotazione finanziaria iniziale di € 45.000.000,00, di cui € 30.000.000,00 a valere sull’Azione 2.1.2 ed € 15.000.000,00 a valere sull’Azione 2.2.1, i cui interventi saranno rivolti alle imprese localizzate sul territorio regionale;
- di approvare lo schema di Accordo di finanziamento (comprensivo dell’allegato 1 - Piano aziendale, e dell’allegato 2 - Scheda prodotto) tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., redatto ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico” per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali

La Regione Calabria, con successiva delibera di Giunta regionale n. 58 del 17 febbraio 2025, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2025-2027, e annualità successive, relative a risorse del PR Calabria FESR/FSE 2021-2027” ha deliberato, in particolar modo, l’istituzione dei relativi capitoli di bilancio regionale delle risorse stanziare a valere sulle Azioni 2.1.2 e 2.2.1.

In esecuzione delle citate delibere di Giunta regionale n. 55 e n. 58, in data 7 marzo 2025 (repertorio n. 1601 del 7 aprile 2025) è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento “Sviluppo Economico”, e Fincalabra S.p.A.

Con Decreto dirigenziale n. 4931 del 4 aprile 2025 del Dipartimento “Sviluppo Economico”, è stato nominato il Comitato degli Investimenti, organo cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l’applicazione della strategia e la politica di investimento, nonché di coordinare ed indirizzare la gestione del “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)”.

Il Comitato degli Investimenti, tenuto anche conto della proposta formulata dal Soggetto gestore, ha approvato il presente Regolamento Operativo.

La costituzione di tale “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)”, avente carattere “rotativo”, consentirà all’Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere il sistema produttivo regionale, promuovere i processi di transizione energetica sostenibile, favorendone l’accesso al credito finalizzato alla realizzazione di investimenti in efficienza energetica e diffusione delle fonti rinnovabili, in grado di generare un risparmio di costi dell’energia, promuovere un uso più razionale dell’energia attraverso la riduzione di gas effetto serra ed emissioni di CO₂, e di consentire il conseguimento di un recupero di competitività da parte delle Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, accompagnando le stesse, attraverso l’avvio di un percorso di sostenibilità energetica, verso la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, compresi sedi ed edifici logistici delle stesse.

Il presente Regolamento Operativo, concernente l'attuazione del "Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)", ed avente la finalità di supportare finanziariamente le imprese, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e, limitatamente alle Micro, Piccole e Medie imprese, la concessione di contributi in conto impianti (che di seguito, per semplicità e più agevole comprensione, verranno indicati anche con il termine di "contributi in conto capitale"), nella realizzazione di investimenti che favoriscono la transizione energetica delle imprese, riguarda le seguenti 2 differenti Azioni:

a) Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi"

Tale Azione agisce per favorire il sostegno all'efficientamento energetico delle imprese, con l'obiettivo di accompagnarle verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi ed avviare un percorso di sostenibilità energetica;

b) Azione 2.2.1 "Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico":

Tale Azione prevede il sostegno ad investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili ed è finalizzata ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti, e diversifichi l'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica.

Gli aiuti di cui al presente Regolamento Operativo vengono concessi in conformità con le disposizioni e le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "GBER").

Il Settore di intervento di riferimento per il presente Regolamento Operativo è individuato nei seguenti codici: 40 - "Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica"; 48 - "Energia rinnovabile: solare".

Il presente Regolamento Operativo si ispira al principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 ed al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale"; rispetta i criteri previsti dall'art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060; è coerente con gli obiettivi del PR FESR Calabria 21/27, Obiettivi Specifici 2.1 e 2.2 ed è conforme ai criteri di selezione approvati dal CdS e reperibili sul sito <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it>.

In considerazione di quanto evidenziato al precedente comma, sono pertanto esclusi dal presente Regolamento Operativo i seguenti settori di attività:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento);
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Al presente Regolamento Operativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, lettera j), del Regolamento (UE) n. 1060/2021 recante le disposizioni comuni, concernente l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il presente Regolamento Operativo è in coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica a livello nazionale e regionale con riferimento specifico alla tematica affrontata in relazione agli obiettivi dell'Azione (Azioni 2.1.2 e 2.2.1); è inoltre in coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti e rispetta i criteri di efficienza di cui alla pertinente nota dell'allegato I del Reg. (UE) n. 2021/1060 (Azione 2.2.1).

Il presente Regolamento Operativo contribuisce al conseguimento dei target dei seguenti indicatori di output:

- RSO 2.1 RCO03 Imprese sostenute mediante Strumenti Finanziari: n. 361 imprese;
- RSO 2.2 RCO22 Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica): 19,70 MW

Ai fini del presente Regolamento Operativo, e ove non diversamente specificato, si intendono le seguenti definizioni:

- “Fondo”, il “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)” e gli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo;
- “Soggetto gestore”, Fincalabra S.p.A. nella qualità di Soggetto cui l’Amministrazione regionale affida compiti di esecuzione dello Strumento finanziario “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)”, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- “Comitato di valutazione”, organo collegiale a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di istruttoria compiuta dal Soggetto gestore, l’ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate;
- “Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese”, le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola, media e grande impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- “Imprese richiedenti”, le imprese che richiedono l’intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo;
- “Imprese beneficiarie”, le imprese che hanno presentato domanda di intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo e, all’esito positivo dell’istruttoria, sono state ammesse all’intervento finanziario;
- “Esercizio contabilmente chiuso”: a) per le società di capitali, l’esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d’esercizio; b) per le società di persone e le ditte individuali, l’esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi;
- “Unità produttiva” o “Unità operativa”, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile all’intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- “Contratto di intervento finanziario”, il contratto che verrà sottoscritto tra Fincalabra S.p.A., nella qualità di Soggetto gestore, e l’Impresa beneficiaria ai fini dell’erogazione dell’intervento finanziario;
- “Intervento finanziario”, il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale che verranno concessi da Fincalabra S.p.A. all’Impresa beneficiaria ai sensi del presente Regolamento Operativo.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamentazione e provvedimenti comunitari:

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e s.m.i. (d’ora in avanti, anche GBER);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE, ed abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (d'ora in avanti, anche RDC);
- Decisione di esecuzione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022, con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021- 2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Energy Roadmap 2050" COM (2011) 885, con la quale si mostrano i possibili scenari di evoluzione del sistema energetico per il raggiungimento della sostenibilità nel lungo termine, assicurando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la competitività;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Libro verde: un quadro per il clima e l'energia per il 2030 COM (2013) 169, con la quale si intende costruire un quadro strategico comune europeo su clima ed energia per il 2030;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" COM (2014) 15, nella quale si stabiliscono nuovi obiettivi e misure per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri e sostenibili ed azioni quali la riduzione le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e dell'80-95% entro il 2050 (rispetto ai livelli del 1990), portare la quota di energie rinnovabili ad almeno il 27%;
- Pacchetto "Fit for 55" approvato in data 14 luglio 2021 dalla Commissione Europea che contiene un insieme di proposte volte a rivedere e aggiornare le normative europee per rendere le politiche europee in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti, idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- Raccomandazione (UE) n. 599/2024 della Commissione del 18 dicembre 2023 sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Italia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento;
- il Regolamento (UE) n. 842/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;
- la Decisione della Commissione Europea C(2024) 6754 final del 26 settembre 2024 di approvazione della riprogrammazione STEP;

Regolamentazione e provvedimenti nazionali:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo al “Codice Antimafia”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto del Ministro Attività produttive 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”;
- Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 22 dicembre 2017;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027;
- Piano Nazionale per l’Energia e il Clima dell’Italia 2021-2030 (PNIEC), come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1999/2018, in cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali fissando tra l’altro al 2030 l’obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43%;

Regolamentazione e provvedimenti regionali:

- Delibera di Giunta regionale n. 136 de 15 giugno 2020, con cui è stato avviato il percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l’obiettivo di definire le strategie per conseguire l’integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- Delibera di Giunta regionale n. 168 del 3 maggio 2021, con cui è stato approvato il “Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027” - “Preso atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR/FSE+2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020”, contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi regionali e successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 132 del 25 giugno 2021;
- Delibera di Giunta regionale n. 121 del 28 marzo 2022, con cui è stata approvata la proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l’insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la 3 ricerca e l’innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell’approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027;
- Delibera di Giunta regionale n. 122 del 28 marzo 2022, con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;
- Delibera di Giunta regionale n. 291 del 30 giugno 2022 con cui sono state approvate le Linee d’indirizzo per l’aggiornamento del Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) della Regione Calabria”;
- Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di “Preso d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 -

- Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera di Giunta regionale n. 109 del 13 marzo 2023, recante “integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022, recante “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
 - Delibera di Giunta regionale n. 144 del 31 marzo 2023, recante “Approvazione finale dei documenti relativi alla “S3 2021/2027”, individuazione dei membri del Comitato Interdipartimentale S3 e sua istituzione”, successivamente modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 277 del 13 giugno 2024;
 - Delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 182 dell’11 aprile 2023 di “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR – FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
 - Delibera di Giunta regionale n. 299 del 23 giugno 2023 di “Approvazione Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del PR FESR FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022”;
 - Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, approvati con la nota di chiusura procedura scritta prot. n. 225923 del 18 maggio 2023;
 - Decreto dirigenziale n. 9369 del 30 giugno 2023, avente ad oggetto: “PR FESR FSE+ 2021-2027 – Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1060/2021. Approvazione”;
 - Delibera di Giunta regionale n. 362 del 27 luglio 2023 e successive Delibere di Giunta regionale modificative n. 740/2023 e n. 758/2023, relative all’Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
 - Delibera di Giunta regionale n. 402 del 10 agosto 2023 di approvazione del Rapporto Preliminare Ambientale per l’aggiornamento del “Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) della Regione Calabria” e avvio Procedura di valutazione Ambientale Strategica;
 - Delibera di Giunta regionale n. 560 del 13 ottobre 2023, recante “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2023-2025 – relative a risorse FESR FSE 2021-2027 (prot.433585/2023);
 - Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, recante “Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del Programma regionale Calabria FESR FSE + 2021-2027 ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed aggiornamento della Vexa POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ex art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presenza d’atto”
 - D.D.G. n. 2902 del 5 marzo 2024 di approvazione del Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
 - Delibera di Giunta regionale n. 110 del 25 marzo 2024 “PR Calabria FESR - FSE+ 2021-2027. Obiettivo specifico RS02.1. “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)” e RS02.2. “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)”. Approvazione Indirizzi per l’attuazione”;
 - D.D.G. n. 5370 del 18 aprile 2024 di approvazione delle modifiche al documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (Si.Ge.Co) ed al Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e s.m.i.;
 - Delibera di Giunta regionale n. 727 dell’11 dicembre 2024 di “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2024) 6754 final del 26.09.2024 di approvazione della riprogrammazione STEP;
 - Delibera di Giunta regionale n. 775 del 27 dicembre 2024 di “Presenza d’atto delle rimodulazioni finanziarie approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta. Allineamento del piano finanziario complessivo del Programma approvato con DGR n. 109/2023;

- Delibera di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2025, recante: a) istituzione del “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)” a valere sull’Obiettivo specifico RSO 2.1, Azione 2.1.2, ed a valere sull’Obiettivo specifico RSO 2.2, Azione 2.2.1, del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027; b) approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., redatto ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- Delibera di Giunta regionale n. 58 del 17 febbraio 2025, avente ad oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2025-2027, e annualità successive, relative a risorse del PR Calabria FESR/FSE 2021-2027" ha deliberato, in particolar modo, l’istituzione dei relativi capitoli di bilancio regionale delle risorse stanziare a valere sulle Azioni 2.1.2 e 2.2.1;
- Decreto dirigenziale n. 4931 del 4 aprile 2025 del Dipartimento “Sviluppo Economico”, di nomina del Comitato degli investimenti

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente Regolamento Operativo, comprensivo dei costi di gestione, è pari complessivamente ad € 45.000.000, di cui:

- Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell’impatto dei sistemi produttivi”: € 30.000.000;
- Azione 2.2.1 “Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico”: € 15.000.000

Le risorse finanziarie sono a valere sul PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027, OP 2 “Ambiente e sostenibilità”, Priorità 2 “Una Calabria resiliente e sostenibile”, Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell’impatto dei sistemi produttivi” ed Azione 2.2.1 “Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico”.

Il Fondo è a carattere “rotativo” e, pertanto, le risorse finanziarie erogate in favore delle Imprese beneficiarie, ed oggetto di periodico rimborso da parte delle stesse, potranno essere reimpiegate per l’erogazione di ulteriori interventi finanziari in favore del sistema imprenditoriale, sino al termine previsto di scadenza della programmazione comunitaria, salvo diversa disposizione della Regione Calabria, e comunque entro la fine del periodo di ammissibilità prevista dai Regolamenti comunitari vigenti.

L’Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere su ciascuna, distinta, Azione, si riserva la facoltà di incrementare le relative dotazioni finanziarie, anche mediante trasferimento delle risorse finanziarie tra le stesse Azioni.

ART. 4 - IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono accedere al “Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)” di cui al presente Regolamento Operativo, le Imprese che, alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) avere unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria, come risultante da visura camerale; e
- b) essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio; e
- c) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), come risultante da visura camerale; e
- d) essere costituite in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società di persone e Società di capitali (tra cui rientrano anche le Società cooperative, alle quali, ai sensi dell’art. 2519 del codice civile, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni oppure sulle società a responsabilità limitata); e

PR CALABRIA FESR-FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 “Una Calabria resiliente e sostenibile”; Azione 2.1.2 e Azione 2.2.1
FONDO EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI PER LE IMPRESE (FEERI)

e) essere una Micro, Piccola, Media o Grande impresa in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE); tale requisito deve essere mantenuto fino alla delibera di concessione dell'intervento finanziario e successiva erogazione a saldo.

A titolo puramente informativo e non esaustivo, sono attualmente definite:

- "Microimpresa": l'impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro;
- "Piccola impresa": l'impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- "Media impresa": l'impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: ha un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure ha un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro;
- "Grande impresa": l'impresa che non soddisfa i requisiti della Microimpresa ovvero della Piccola impresa ovvero della Media impresa;

Per il calcolo della dimensione dell'impresa, nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti: i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale; i dati delle eventuali società collegate all'impresa destinataria, nella loro interezza;

- f) nell'ipotesi di società di capitali, aver approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell'ipotesi di società di persone o ditte individuali, aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta; e
- g) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, nell'ordinario svolgimento dell'attività di impresa, e non essere in stato di scioglimento o di liquidazione o di amministrazione controllata o sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale, o comunque in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero non sia in corso a loro carico un procedimento del genere; e
- h) essere economicamente e finanziariamente sane, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito; e
- i) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale concesso in prestito ed i relativi interessi; e
- j) non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive integrazioni e modificazioni; e
- k) non avere, alla data più recente disponibile rispetto alla data di presentazione della domanda, e come rilevabile dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia fornita, esposizioni bancarie classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria; inoltre, alla medesima data, eventuali sconfinamenti esistenti (importo utilizzato maggiore dell'importo accordato), distintamente per singolo ente segnalante, non devono essere persistenti da oltre 90 giorni ed il loro totale non deve essere pari o superiore al 20 % del totale delle esposizioni per cassa esistenti nei medesimi 90 giorni; e
- l) non avere iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, né protesti per assegni e/o cambiali, salvo che non si sia proceduto al pagamento del titolo protestato e presentata domanda di cancellazione, ovvero, in caso di accertata erroneità, sia già stata avviata la procedura di cancellazione; e

PR CALABRIA FESR-FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 "Una Calabria resiliente e sostenibile"; Azione 2.1.2 e Azione 2.2.1

FONDO EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI PER LE IMPRESE (FEERI)

- m) non risultare destinatarie di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi (e non rimborsati integralmente) in precedenza dal medesimo Soggetto gestore e/o dalla Regione Calabria; tale condizione si intende applicabile anche a: a) alle Imprese richiedenti di cui facciano parte, in qualità di soci, i titolari di ditta individuale oggetto di revoca/risoluzione contrattuale; b) alle ditte individuali di cui siano titolari i soci dell'impresa oggetto di revoca/risoluzione contrattuale chiamati a rispondere del relativo debito o comunque obbligati in solido con l'impresa stessa; c) alle società, diversa da quella oggetto di procedimento di revoca/risoluzione contrattuale, di cui facciano parte, o facevano parte al momento della revoca/risoluzione contrattuale, alcuni degli stessi soci dell'impresa oggetto di revoca/risoluzione contrattuale; e
- n) non risultare inadempienti per mancato pagamento integrale di più di tre rate scadute, nell'ipotesi di eventuali altri finanziamenti in precedenza ricevuti dal medesimo Soggetto gestore; e
- o) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di Inps, Inail e Cassa di previdenza, che in fase istruttoria sarà oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore mediante consultazione online (nella Domanda di intervento finanziario, l'Impresa richiedente dovrà dichiarare di aver già interrogato il sistema DURC online nei 60 giorni antecedenti alla data di presentazione della Domanda; in tal modo, quando si procederà con l'interrogazione per l'acquisizione d'ufficio, l'istruttoria in contraddittorio sarà già stata svolta); e
- p) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); e
- q) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché la non sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

L'Impresa richiedente attesta il possesso dei requisiti richiesti tramite rilascio, all'atto della presentazione della domanda di intervento finanziario, di una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e pena l'inammissibilità della medesima domanda alla successiva fase di valutazione di merito, le imprese dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri, variabili in funzione della forma giuridica dell'Impresa richiedente:

Società di capitali:

- a) il Risultato economico relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
- b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo; e
- c) l'Indice, dato dal rapporto [(Capitale netto + Passività consolidate)/Attività Immobilizzate] relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, deve essere superiore ad 1,0; e
- d) la somma dei punteggi conseguiti dai seguenti due Indici dovrà essere almeno pari a 3,0:

Indici	Soglia minima / Range		Soglia minima di accesso
d.1) Indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato	d.1) $\leq 2,5$	0	3,0
	$2,5 < d.1) < 5$	2	
	d.1) ≥ 5	3	
d.2) Variazione del Fatturato (oppure del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato rispetto all'esercizio precedente	d.2) ≥ 0	2	
	$0 < d.2) > - 25\%$	1	
	d.2) $\leq - 25\%$	0	

I quattro parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e quattro devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- Fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi delle vendite e prestazioni" di cui all'art. 2425, lettera A), n. 1), del Codice civile ("Contenuto del conto economico");
- Valore della produzione: la somma dei valori relativi alla voce "Valore della produzione" di cui all'art. 2425, lettera A), del Codice civile, al netto della voce di cui al punto 5 "Altri Ricavi e proventi";
- Margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione contabile riportato all'interno del Business plan numerico reso disponibile unitamente alla domanda;
- Oneri finanziari: la somma dei valori relativi alla voce "Proventi e oneri finanziari" di cui all'art. 2425, lettera C), del Codice civile; qualora tale somma risulti positiva, l'indice di cui al precedente punto e) si intende ovviamente superato;
- Capitale netto, passività consolidate, attività immobilizzate: per la determinazione di tali voci si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione contabile riportato all'interno del Business plan numerico reso disponibile unitamente alla domanda;

Il possesso dei parametri suindicati da parte delle società di capitali, sarà desunto, in particolar modo, da apposito prospetto di riclassificazione contabile (riportato all'interno del relativo Business plan numerico da compilarsi utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 2), nonché da apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 3a, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

Società di persone e Ditte individuali:

- a) il Risultato economico relativo agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
- b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, deve essere positivo; e
- c) la somma dei punteggi conseguiti dai seguenti due Indici dovrà essere almeno pari a 3,0:

Indici	Soglia minima / Range		Soglia minima di accesso
c.1) Indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari) relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata	c.1) $\leq 2,5$	0	3,0
	$2,5 < c.1) < 5$	2	
	c.1) ≥ 5	3	
c.2) Variazione del Fatturato (oppure del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata rispetto all'esercizio precedente	c.2) ≥ 0	2	
	$0 < c.2) > - 25\%$	1	
	c.2) $= < - 25\%$	0	

I tre parametri suindicati sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- Risultato economico: a) per le imprese in regime di contabilità non ordinaria, il valore ottenuto dalla differenza tra il valore di cui alla voce "Totale componenti positivi" e il valore di cui alla voce "Totale componenti negativi", risultanti dalla dichiarazione dei redditi; b) per le imprese in regime di contabilità ordinaria, il risultato del conto economico;
- Fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del Tuir;
- Margine operativo lordo: per la determinazione di tale parametro si fa ricorso alla metodologia aziendale generalmente riconosciuta nella prassi contabile e, comunque, utilizzando il prospetto di riclassificazione contabile riportato all'interno del Business plan numerico reso disponibile unitamente alla domanda;
- Oneri finanziari: la differenza positiva tra oneri e proventi finanziari desumibili dai documenti contabili e/o da altro documento.

Il possesso dei parametri suindicati da parte delle società di persone e delle ditte individuali sarà desunto, in particolar modo, da apposito prospetto di riclassificazione contabile (riportato all'interno del relativo Business plan numerico da compilarli utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 2), nonché da apposita Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 3b, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili/Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze/Albo dei Consulenti del Lavoro.

ART. 5 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono essere ammessi ai benefici del Fondo, le imprese operanti in uno o più settori di attività della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2025", risultante da visura camerale dell'impresa, e con esclusione dei seguenti settori di attività economica:

- a) settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) settore carboniero;
- c) settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- d) la fabbricazione, trasformazione e commercializzazione di tabacco o di prodotti del tabacco;
- e) qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- f) la fabbricazione ed il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- g) case da gioco ed imprese equivalenti;
- h) gioco d'azzardo su internet e case da gioco on line;
- i) pornografia e prostituzione;
- j) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da e) ad h) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica, oppure destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;

- k) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»);

Sono comunque esclusi dal presente Regolamento Operativo, i seguenti settori di attività economica:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento);
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

ART. 6 - INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

6.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

L'Intervento finanziario - da attuarsi attraverso la concessione di un finanziamento a tasso agevolato e, limitatamente alle Micro, Piccole e Medie imprese, e quindi con esclusione delle Grandi imprese, anche la concessione di un contributo in conto capitale - è finalizzato a sostenere i processi di transizione energetica sostenibile ed a favorire un sostegno all'efficientamento energetico delle imprese ed ai correlati interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli Interventi ammissibili sono limitati, esclusivamente, ad una singola Unità produttiva/operativa ubicata nel territorio della regione Calabria, come risultante da visura camerale.

Il Fondo è articolato in due distinte Linee di Azione:

- Linea A (Azione 2.1.2): "Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi", articolata in due distinte tipologie di intervento (A.1 e A.2) per come di seguito:

Interventi ammissibili:

A.1) Interventi tecnologici appositamente progettati e realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei processi produttivi;

Nel dettaglio, gli Interventi ammissibili a valere sulla Linea A.1 (Azione 2.1.2) sono i seguenti:

- ✓ interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi ed utilizzo efficiente dell'energia;
- ✓ sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione/reingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti

Interventi ammissibili:

A.2) Investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici

Nel dettaglio, gli Interventi ammissibili a valere sulla Linea A.2 (Azione 2.1.2) sono i seguenti:

- ✓ interventi di efficientamento energetico degli edifici (uffici, logistica ecc.) quali, a titolo esemplificativo, involucro ed impianti;
- ✓ installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

- Linea B (Azione 2.2.1): "Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico"

Interventi ammissibili:

B.1) Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'autoproduzione, anche parziale, di energia elettrica, inclusi i sistemi di accumulo (a servizio dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile) per massimizzare l'autoconsumo

Nel dettaglio, gli Interventi ammissibili a valere sulla Linea B.1 (Azione 2.2.1) sono i seguenti:

- ✓ installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici, anche associati a pompe di calore;
- ✓ installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75% dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

Gli Interventi di cui alla Linea B devono essere obbligatoriamente realizzati in concorso con gli interventi di cui alla Linea A (Linea A.1 oppure Linea A.2), pena l'inammissibilità della Domanda di intervento finanziario presentata.

Sarà cura dell'Impresa richiedente indicare, all'interno della Domanda presentata e resa disponibile, la singola Linea a cui intende partecipare, tenuto conto della tipologia di Intervento previsto e della relativa caratteristica.

In generale, l'impatto ambientale dell'Intervento ammissibile deve essere tale da conseguire:

- una riduzione percentuale, in misura non inferiore al 30 %, delle emissioni dirette o indirette di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni ex ante (espresse in tCO₂eq/anno), considerando l'eventuale apporto in termini di riduzioni di emissioni dirette e indirette derivanti dagli interventi di cui alla Linea B; oppure
- per i progetti i cui investimenti per l'Efficienza Energetica riguardano esclusivamente gli Edifici (Linea A.2), una riduzione percentuale, in misura non inferiore al 30 %, dei fabbisogni di consumi di energia primaria non rinnovabile rispetto ai consumi ex ante (espresse in kWh/anno), misurati ai sensi della normativa applicabile per gli attestati di prestazione energetica, considerando l'Indice di prestazione globale non rinnovabile Ante intervento (EP_{gl,nren} Ante) e l'Indice di prestazione globale non rinnovabile Post intervento (EP_{gl,nren} Post).

Inoltre, nell'ipotesi di interventi a valere sulla Linea B, l'intervento deve avere una capacità di produrre energia in misura non superiore - su base annua - al fabbisogno di energia elettrica Post intervento.

Tutti gli Interventi e le Spese di investimenti previste, per essere ammessi, devono essere obbligatoriamente supportati da una Diagnosi Energetica realizzata in conformità alle specifiche di cui al D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull'efficienza energetica), e che pertanto adotta i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4, e che deve essere redatta e sottoscritta (firmata digitalmente in formato .p7m), in data non superiore rispetto a 3 mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia (i cui estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella Diagnosi, così come il possesso di eventuali ulteriori, specifici, titoli abilitativi ove necessari ai sensi della norma UNI CEI EN 16247) in conformità, nelle fattispecie previste, dell'articolo 8 del citato D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

La Diagnosi Energetica, se del caso anche sulla base di altra documentazione di progettazione allegata a corredo, deve:

- a) Identificare tutti gli Investimenti previsti dal progetto, classificandoli nelle tipologie previste dal presente Regolamento Operativo ed attestandone la conformità alle previsioni del medesimo Regolamento Operativo che ne determinano l'ammissibilità;
- b) Contenere un esame della fattibilità degli Investimenti entro i tempi previsti dal presente Regolamento Operativo, anche considerando la normativa applicabile e individuando anche i titoli abilitativi da ottenersi per la realizzazione e l'esercizio degli Investimenti previsti;
- c) Fornire una stima dettagliata delle Spese Ammissibili previste dal progetto, attestandone la relativa pertinenza, e quantificare i risultati energetici attesi individuando, per ciascun intervento i risultati previsti;
- d) Essere redatta in conformità a quanto richiesto dall'Allegato 2 del citato D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, ed alle norme tecniche UNI CEI EN 16247;
- e) Contenere l'analisi dei consumi energetici su base mensile relativi ad almeno 12 mesi antecedenti la

PR CALABRIA FESR-FSE+ 2021/2027 - Priorità 2 "Una Calabria resiliente e sostenibile"; Azione 2.1.2 e Azione 2.2.1

FONDO EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI PER LE IMPRESE (FEERI)

data di redazione e sottoscrizione della stessa, e dettagliare tutti i calcoli relativi al risparmio ottenibile attraverso ogni singolo intervento previsto.

La Diagnosi Energetica dovrà, in particolar modo, contenere almeno le seguenti informazioni di dettaglio:

- 1) Definizione del perimetro di intervento relativo al progetto di efficientamento energetico;
- 2) Descrizione dello “stato di fatto” energetico, produttivo e strutturale dell’impresa e del perimetro di intervento (dati di targa degli impianti e di consumo attualmente in uso, stimati se non sono installati contatori dedicati);
- 3) In caso di interventi sull’edificio, lo stato di fatto energetico dell’edificio;
- 4) Descrizione di dettaglio degli interventi di efficientamento previsti e grado di innovazione rispetto alle tecnologie in uso per il perimetro d’intervento;
- 5) Valutazione sulle tempistiche di realizzazione degli interventi (cronoprogramma di dettaglio);
- 6) Impatto degli interventi, sia per l’intera impresa che per il perimetro di intervento, in termini di risparmio energetico (tep/anno) e riduzione delle emissioni dei gas climalteranti (tCO₂eq/anno) per ogni singolo intervento di efficientamento previsto (Linea A.1 oppure Linea A.2 oppure Linea A.1+Linea A.2), con dettagliata descrizione dei dati di consumo ex-ante ed ex-post e della metodologia e dei riferimenti per il calcolo utilizzati (per il calcolo dei tep occorrerà fare riferimento alla tabella seguente); l’impatto dell’intervento in termini di risparmio energetico (tep/anno) e riduzione delle emissioni dei gas climalteranti (tCO₂eq/anno) dovrà essere effettuato anche considerando eventuali apporti derivanti dagli interventi previsti per la Linea B;

Combustibile	Unità	Fattore di conversione in tep
Gasolio ⁽¹⁾	t	1,02
	1.000 litri	0,860
Olio combustibile	t	0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) ⁽⁶⁾ - stato liquido	t	1,10
Gas di petrolio liquefatti (GPL) ⁽²⁾⁽⁶⁾ - stato liquido	1.000 litri	0,616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) ⁽³⁾⁽⁶⁾ - stato gassoso	1.000 Sm ³	2,53
Gas di petrolio liquefatti (GPL) ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ - stato gassoso	1.000 Nm ³	2,67
Benzine autotrazione ⁽⁴⁾	t	1,02
	1.000 litri	0,765
Oli vegetali	t	0,88
	1.000 litri	0,79
Pellet	t	0,40
Legna macinata fresca (cippato)	t	0,20
Gas naturale ⁽⁵⁾	1.000 Sm ³	0,836
	1.000 Nm ³	0,882
Gas Naturale Liquefatto (GNL)	t	1,08
Biogas ⁽⁵⁾	1.000 Sm ³	0,52
	1.000 Nm ³	0,55
Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica	MWh	0,187
Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico, fotovoltaico e geotermia	MWh	0,187
Calore consumato da fluido termovettore acquistato	MWh	0,103
	GJ	0,029

È stata considerato un fattore di conversione pari a 4,19 kJ/kcal.
⁽¹⁾ È stata adottata una densità di 0,84 kg/dm³
⁽²⁾ È stata adottata una densità di 0,56 kg/l
⁽³⁾ È stata adottata una densità di 2,3 kg/m³ a T= 15,5° C e pressione atmosferica
⁽⁴⁾ È stata adottata una densità di 0,74 kg/dm³
⁽⁵⁾ È stato adottato un fattore di conversione da Nm³a Sm³ pari a: 1000 Nm³= 1055 Sm³
⁽⁶⁾ È stata considerata una proporzione tra Butano e Propano rispettivamente pari al 70% e 30%

Fonte: Punto 13 della nota esplicativa della circolare MISE del 18 dicembre 2014

- 7) Descrizione degli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili ed impatto sui cicli produttivi e sugli edifici ricompresi nel perimetro di intervento (calcolo dell’energia producibile e autoconsumabile post-intervento);

- 8) Valutazione economico-finanziaria degli interventi previsti, elaborata tenuto conto dei pertinenti preventivi di spesa relativi agli Interventi previsti, i cui riferimenti (fornitore, oggetto, data e numero preventivo) dovranno essere dettagliatamente riportati nella medesima Diagnosi energetica;
- 9) Elaborati grafici supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione ante e post intervento;
- 10) Indicazione dei valori/dati/formule richiesti per il calcolo dei parametri 2.1) e 2.2) di cui al Criterio di Valutazione 2) "Qualità tecnica del progetto proposto" previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento Operativo, utili ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi;
- 11) Nell'ipotesi in cui, nel perimetro di intervento siano ricompresi interventi di efficientamento degli edifici, dovranno essere allegate APE ante-intervento e simulazione APE post-intervento.

La realizzazione a consuntivo degli Interventi in conformità a quelli previsti nella Diagnosi Energetica, e ammessi, dovrà risultare da una Relazione energetica finale da prodursi obbligatoriamente in sede di richiesta di erogazione di saldo, redatta e sottoscritta dal medesimo autore della Diagnosi Energetica o, in caso di impedimento, da altro soggetto avente i medesimi requisiti previsti.

Tale Relazione energetica finale dovrà attestare gli Interventi realizzati a consuntivo, evidenziando le eventuali difformità rispetto a quelli previsti nella Diagnosi Energetica, e dovrà quantificare e verificare i risultati energetici a consuntivo, individuando, per ciascun Intervento, i relativi valori.

Il programma di investimento deve essere organico e strettamente funzionale e necessario all'attività di impresa, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi tecnico-produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella Domanda e nella Diagnosi Energetica.

Il programma di investimento dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario e dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.

Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono, rispettivamente, la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

6.2 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al programma di investimento, le spese nella misura in cui sono necessarie, pertinenti e funzionali alla finalità del programma di investimento oggetto della domanda di intervento finanziario presentata, e per come di seguito specificati.

Le spese ammissibili sono articolate nelle seguenti categorie:

- A) "Spese tecniche", concernenti: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudo, diagnosi energetica e relazione energetica finale, a condizione che siano pertinenti e strettamente connesse al programma di investimento proposto, e che siano capitalizzate; tali spese tecniche sono ammesse nel limite del 5 % dell'intero investimento ammissibile e comunque nel limite complessivo massimo di € 20.000,00;
- B) "Opere murarie e assimilabili", esclusivamente finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici (a titolo esemplificativo: isolamento termico; eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti; ecc.) oppure strettamente connesse ed indispensabili per consentire l'installazione degli impianti e dei macchinari oggetto di intervento di cui alla successiva categoria C) (a titolo esemplificativo: basamenti macchinari, quadri e cavi elettrici degli impianti, ecc.);
- C) "Macchinari, impianti ed attrezzature varie", "nuovi di fabbrica", ivi comprese le relative installazioni o la fornitura di componenti necessari alla modifica dei processi, e necessari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Rientrano in tale categoria di spesa la fornitura, installazione e posa in opera di impianti per la produzione di energia da fonte solare e sistemi di accumulo;

Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- in relazione alle spese per impianti per la produzione di energia da fonte solare, l'investimento deve avere una capacità di produrre energia elettrica in misura non superiore, su base annua, al fabbisogno energetico per autoconsumo;
- le spese per l'acquisto e l'installazione di impianti di stoccaggio sono ammissibili a condizione che assorbano almeno il 75%, su base annua, dell'energia prodotta dagli impianti inclusi nel progetto;
- rientrano nella categoria B) "Opere murarie e assimilabili", le spese, semprechè siano necessarie per il raggiungimento del risparmio energetico, relative alla fornitura ed installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, nonché la fornitura e montaggio di infissi e serramenti, e comunque ogni tipologia di bene/servizio che per la sua installazione, montaggio o esecuzione, presuppone la realizzazione di opere murarie correlate;
- in relazione alle spese di cui alla categoria C) "Macchinari, impianti ed attrezzature varie", si precisa che per beni "nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese, per essere ammissibili, devono essere riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
 - i. l'Impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - ii. non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'Impresa richiedente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'Impresa richiedente o loro prossimi congiunti. Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76);
 - iii. non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- i beni devono, altresì:
 - i. essere ammortizzabili;
 - ii. presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
 - iii. essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa oggetto di agevolazione;

La documentazione giustificativa di spesa (fattura o documento equipollente), dovrà recare la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo "FEERI" del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*".

Non sono ammissibili tra gli investimenti, le seguenti spese:

- spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, quali ad esempio: materiali di consumo, cancelleria, scorte, ricambi;
- spese di funzionamento in generale;
- tutte le spese non capitalizzate;
- spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- spese di manutenzione;

- spese di trasporto, se non inserite in fattura di acquisto riferita agli investimenti realizzati;
- spese per investimenti di pura sostituzione di quelli già esistenti;
- spese relative all'acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
- interessi passivi, interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio, oneri finanziari, ammende e penali;
- spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- spese relative a commesse interne di lavorazione;
- le spese sostenute mediante contratti chiavi in mano o con altre formule che non consentano di individuare inequivocabilmente i beni e i servizi acquistati con il livello di dettaglio necessario per verificarne la pertinenza al progetto e la congruità dei prezzi;
- spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario;
- spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità; sono ammessi i soli pagamenti effettuati tramite bonifico bancario/assegno bancario non trasferibile, e non sono ammessi, in nessun caso, altre forme di pagamento, quali pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra l'Impresa beneficiaria ed il fornitore;
- spese riguardanti investimenti completati, comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo;
- spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di intervento finanziario;
- spese che non sono riconducibili ad una delle categorie previste dal presente Regolamento Operativo;
- spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di intervento finanziario;
- spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;
- i titoli di spesa di importo inferiore a € 500,00, iva esclusa;
- i contributi in natura;
- l'iva, fatta eccezione per il caso in cui la stessa non sia integralmente recuperabile

ART. 7 – FORMA, MISURA E CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

7.1 MISURA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

Vengono di seguito disciplinate la misura e le caratteristiche dell'Intervento finanziario previsto:

- Investimento ammissibile: minimo € 80.000 – massimo € 3.000.000
- Percentuale dell'intervento finanziario massimo concedibile: 100 % dell'ammontare complessivo (con la limitazione di seguito prevista per le Grandi imprese) e, comunque, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto di cui al paragrafo successivo, al netto dell'iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso distintamente per dimensione dell'impresa:
 - Microimprese:
 - massimo il 65 % dell'intervento finanziario concedibile, a titolo di finanziamento a tasso agevolato + massimo il 35 % dell'intervento finanziario concedibile, a titolo di contributo in conto capitale;
 - Piccole e Medie imprese
 - massimo il 70 % dell'intervento finanziario concedibile, a titolo di finanziamento a tasso agevolato + massimo il 30 % dell'intervento finanziario concedibile, a titolo di contributo in conto capitale;
 - Grandi imprese
 - massimo il 90 % dell'intervento finanziario concedibile, a titolo di finanziamento a tasso agevolato, e con esclusione di contributo in conto capitale;
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;

- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento agevolato: 96 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima di 12 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento;
- Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno;
- Garanzie previste: a garanzia dell'intervento finanziario complessivo, riguardante quindi sia il finanziamento a tasso agevolato che il contributo in conto capitale, è richiesto, in fase contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte l'importo dell'intervento finanziario complessivo deliberato) da parte di tutti i soci dell'Impresa beneficiaria. Ove espressamente richiesto, e ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore e del Comitato di valutazione, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all'interno della società (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministratori, organi di controllo, procuratori, institori, responsabili tecnici, ecc.).

L'Intervento finanziario massimo richiedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale), nei limiti comunque dell'importo massimo di cui al precedente punto, non potrà in ogni caso essere superiore al seguente parametro determinato sulla base dei dati rilevabili dall'ultimo esercizio contabilmente chiuso (per le società di capitali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuto il deposito del bilancio d'esercizio; per le società di persone e le ditte individuali, corrispondente all'esercizio per il quale sia avvenuta la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi), nonché da specifica Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica applicabile di cui all'Allegato n. 3a oppure di cui all'Allegato n. 3b:

Intervento finanziario massimo richiedibile $\leq [(5 \times \text{Margine operativo lordo}) - \text{Debiti finanziari a m/l termine}]$

Ai fini di cui sopra, per "Debiti finanziari a m/l termine" si intendono i debiti oltre dodici mesi verso banche e verso altri finanziatori.

L'importo del singolo intervento finanziario concedibile sarà arrotondato per difetto alle migliaia.

In generale, e per tutte le Azioni previste, l'importo dell'aiuto concedibile, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è dato dalla seguente somma:

- ✓ Importo dell'aiuto concedibile = Importo dell'intero Contributo in conto capitale concedibile + Importo dell'aiuto connesso al finanziamento a tasso agevolato (espresso in ESL determinato per come riportato nel successivo comma, e calcolabile utilizzando il foglio di calcolo reso disponibile)

L'intensità dell'aiuto è calcolata come rapporto (espresso in termini percentuali) tra l'importo complessivo dell'aiuto concedibile (per come calcolato in precedenza) ed il totale delle spese ammissibili.

L'importo dell'aiuto connesso al finanziamento a tasso agevolato di cui al presente Regolamento Operativo, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è nella fattispecie configurabile nell'applicazione di un tasso di interesse avente un valore inferiore rispetto al valore medio dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario per analoghe operazioni di finanziamento, ed in particolar modo alle operazioni di mutuo a tasso fisso.

L'importo dell'aiuto connesso al finanziamento a tasso agevolato verrà calcolato dal Soggetto gestore sulla base della rilevazione trimestrale dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari ed utilizzati periodicamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Tesoro, ai fini della legge sull'usura.

L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), determinato alla data di conclusione delle attività istruttorie, ed attualizzato applicando il tasso di riferimento/attualizzazione ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese periodicamente fissato dalla Commissione Europea, sarà calcolato applicando il differenziale tra il valore medio del tasso effettivo globale come risultante al precedente comma per analoga operazione di finanziamento ed il tasso di interesse fisso applicato al finanziamento di cui al presente Regolamento Operativo.

7.2 FORMA ED INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'Intervento finanziario a sostegno del programma di investimento presentato è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "GBER"), ed in particolare modo:

- nell'ipotesi di intervento a valere sulla Linea A (Azione 2.1.2), l'aiuto è concesso in conformità con le disposizioni di cui all'art. 38 "GBER" (Linea A.1 - Efficienza "diversa da edifici") e 38 bis "GBER" (Linea A.2 - Efficienza "edifici");
- nell'ipotesi di intervento a valere sulla Linea B (Azione 2.2.1), l'aiuto è concesso in conformità con le disposizioni di cui all'art. 41 "GBER"

Intensità di aiuto applicabili:

GBER	Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
<u>Linea A.1</u> (Efficienza "diversa da edifici"): Art. 38, comma 8) Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	32,50 %	27,50 %	22,50 %
<u>Linea A.2</u> (Efficienza "edifici"): Art. 38 bis Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici	65 % *	55 % *	45 % *
<u>Linea B</u> : Art. 41, comma 7, lettera a) Investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili	65 %	55 %	45 %
<u>Linea B</u> : Art. 41, comma 7, lettera b) Investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica	50 %	40 %	30 %

* Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 38 bis, le percentuali dell'intensità massima dell'aiuto vengono ridotte:

- del 5%, se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio (comma 12);
- se gli aiuti agli investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione, sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme (comma 13): del 15%, se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio del 10%, in tutti gli altri casi

7.3 CUMULO

Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria - "GBER") sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari che si configurano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concessi a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità e degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento. Il contributo è cumulabile, inoltre, con gli aiuti di stato con costi ammissibili non individuabili.

Gli aiuti concessi sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

7.4 VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Il presente Regolamento si ispira al principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali ed ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 ed al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.”

Sulla base della “Mappatura di correlazione fra investimenti riportati nella Guida operativa per il rispetto del DNSH, “Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2024” e/o gli esiti contenuti nell'allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, “Verifica principio DNSH” settembre 2022, ed in base a quanto stabilito dalla Circolare Operativa per il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) del 18 dicembre 2024, l'applicazione del Principio DNSH potrà avvenire attraverso l'adozione delle prescrizioni riportate:

In relazione all'Azione 2.1.2, giudicata compatibile ai sensi degli orientamenti tecnici RRF (Recovery and Resilience Facility) DNSH”, di cui alla Comunicazione della Commissione (C/2023/111),

- per quanto attiene all'obiettivo ambientale *Mitigazione dei cambiamenti climatici*, gli interventi promossi sono finalizzati alla riduzione di CO2 attraverso l'efficientamento energetico. Il codice del settore d'intervento associato all'azione ha un coefficiente del 100% sul coefficiente riguardante i cambiamenti climatici e del 40% su quello riguardante l'ambiente. L'Azione contribuisce al raggiungimento del target di riduzione del Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese) associato all'O.S. 2.1 pari a 19.981 MWh/anno. Gli effetti positivi che ne derivano sono da considerare proporzionali alla riduzione dei consumi sia per il tempo di vita degli edifici che degli impianti;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale *Adattamento ai cambiamenti climatici* l'azione ha un coefficiente 100% di sostegno all'obiettivo riguardante i cambiamenti climatici e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine*, non sono previsti effetti diretti o indiretti sull'uso sostenibile delle acque;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale *Economia circolare compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti*, non ci si attende che la misura:
 - ✓ comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - ✓ comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali (sono risorse naturali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo) in qualunque fase del loro ciclo di vita;
 - ✓ causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare;

Gli effetti generati dagli interventi potranno essere mitigati promuovendo l'utilizzo di materiali riciclati, riciclabili e a basso impatto ambientale certificati, promuovendo tecniche costruttive attente alla sostenibilità globale, non solo energetica, come ad esempio la bioedilizia, e promuovendo una gestione dei rifiuti da cantiere coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali di riciclo e recupero dei rifiuti;

- per quanto attiene all'obiettivo ambientale *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo*, gli interventi di efficientamento energetico producono effetti positivi diretti di riduzione delle emissioni atmosferiche dovute alla riduzione dell'utilizzo delle fonti fossili, anche grazie all'eventuale recupero del calore di processo. Non sono previsti effetti sulle acque e sul suolo;
- per quanto attiene all'obiettivo ambientale *Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*, l'azione non presenta effetti diretti significativi sulla biodiversità. Trattandosi di ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche degli edifici produttivi e interventi sui cicli produttivi non sono previste nuove interferenze con le aree della rete ecologica o della Rete Natura 2000;
- al paragrafo “Orientamenti e indirizzi di carattere trasversale per la sostenibilità” dell'allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, “Verifica principio DNSH” settembre 2022.

Si applicano, inoltre, in base agli investimenti previsti dall'intervento e nei casi pertinenti le ulteriori prescrizioni previste nelle Schede allegate alla Guida operativa per il rispetto del DNSH, "Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2024".

In relazione all'Azione 2.2.1, giudicata compatibile ai sensi Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF - Recovery and Resilience Facility), viene riportato il codice e la descrizione della misura corrispondente del PNRR:

Azione/Settore di Intervento	Titolo Azione	CAMPO DI INTERVENTO - 48	Codice Misura/Investimento PNRR	Descrizione Misura/Investimento PNRR
2.2.1/48	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	Energia rinnovabile: solare	M2C2I1.2	Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Regime 1)

Sulla base del *Codice Misura/Investimento PNRR* corrispondente all'azione 2.2.1, sulla base del *Campo di Intervento* previsto dal presente Regolamento Operativo e in base all'Allegato 1 - Matrice di correlazione per l'applicazione del Principio DNSH alla *Circolare Operativa per il rispetto del principio del "Non Arrecare Danno Significativo" (DNSH)* del 18 dicembre 2024, la verifica dei vincoli DNSH dovrà avvenire mediante l'applicazione delle seguenti Schede allegate alla Guida operativa per il rispetto del DNSH, "Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2024":

- Scheda 5: Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici.
- Scheda 12: Produzione elettricità da pannelli solari.
- Scheda 14: Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi.

Ciascuna Scheda è accompagnata da una Check-list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.

Per entrambe le Azioni, nel caso in cui un intervento non rientri tra quelli ricompresi nelle schede o rientri solo in parte, il principio DNSH sarà rispettato qualora:

- l'intervento ricada tra le attività elencate nel regolamento delegato 2021/2139 della Commissione Europea, si suggerisce di recepire, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici i requisiti di vaglio tecnico previsti per il "non arrecare danno significativo (DNSH) alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (regolamento delegato 2021/2139 Annex 2), per il Regime 2;
- l'intervento non ricada tra le attività elencate nel regolamento delegato 2021/2139 o siano previsti elementi specifici, bisognerà fare riferimento al quadro normativo comunitario e alle migliori tecnologie applicabili, nonché all'art. 17 del Reg. 2020/852 (c.d. Reg. Tassonomia), che definisce il danno significativo ai sei obiettivi ambientali e va preso come riferimento per garantire che l'attività non rientri in una delle casistiche elencate.

Al fine di assicurare che l'Impresa beneficiaria si attenga alle disposizioni per il rispetto del principio DNSH, tra gli Allegati da presentare ai sensi del presente Regolamento Operativo, è incluso il modello di autodichiarazione di rispetto del principio DNSH.

7.5 IMMUNIZZAZIONE SUGLI EFFETTI DEL CLIMA

L'articolo 2, punto 42, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto, e che il livello delle emissioni di gas ad effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050" (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021/2027 (2021/C 373/01). Ai sensi dell'articolo 73, lettera j), del medesimo Regolamento (UE), nella selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti

in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni. A tal fine il presente Regolamento Operativo agisce in coerenza a tali obiettivi e persegue il principio dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

Inoltre, le Imprese richiedenti devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come dettagliato operativamente negli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021/2027, Comunicazione 2021/C 373/01 e come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021/2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023.

A tal fine andranno allegati alla proposta progettuale, secondo lo schema previsto dalla Circolare Operativa per la Verifica Climatica dei progetti Infrastrutturali:

- il modulo A "Mitigazione Screening", e qualora necessario il modulo B "Mitigazione analisi dettagliata";
- il modulo C "Adattamento Screening" e qualora necessario il modulo D "Adattamento analisi dettagliata" (cfr. All.-6-Piano-di-adattamento_indice-contenuti-minimi).

In base a quanto stabilito dalla *Circolare Operativa per la Verifica climatica dei progetti infrastrutturali* del 19 novembre 2024 e in base alla *Matrice di Correlazione* (Allegato 1 alla Circolare Operativa) è previsto che la verifica climatica vada eseguita solo "in alcuni casi" meglio descritti nell'ultima colonna della matrice stessa denominata "Commenti":

- in relazione all'Azione 2.1.2 per il Campo di Intervento 40, lo Screening Mitigazione è potenzialmente necessario per interventi di grandi imprese. Invece lo Screening Adattamento è richiesto se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti. L'analisi dettagliata Adattamento sarà necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta;
- in relazione all'Azione 2.2.1 per il Campo di Intervento 48, lo Screening Mitigazione e lo Screening Adattamento sono necessari per centrali fotovoltaiche. L'analisi dettagliata Adattamento sarà necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature.

ART. 8 – SOGGETTO GESTORE

La Regione Calabria ha individuato la Fincalabra S.p.A., Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, il soggetto a cui affidare la gestione del "Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)".

Alla Finanziaria regionale sono demandate tutte le attività connesse alla pubblicizzazione e diffusione dello strumento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo, l'assistenza informativa e tecnica in favore delle imprese richiedenti e l'istruttoria delle domande di intervento finanziario presentate.

Fincalabra S.p.A. gestirà anche le fasi successive all'ammissione delle domande di intervento finanziario, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo: l'adozione dei provvedimenti di concessione; la stipula dei contratti con le Imprese beneficiarie; l'erogazione degli interventi finanziari sia nella forma di finanziamenti a tasso agevolato che di contributi in conto capitale; il monitoraggio e controllo degli interventi finanziari concessi e dei relativi rimborsi; le variazioni progettuali intervenute; la decadenza, la risoluzione e la revoca degli interventi finanziari concessi.

Alla Finanziaria regionale sono, inoltre, riservate le seguenti attività e/o procedure: gestione dei precontenziosi e dei contenziosi con le Imprese beneficiarie inadempienti; recupero dei crediti nei confronti delle Imprese beneficiarie inadempienti mediante adozione e notifica alle stesse delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639; azione di recupero coattivo di quanto dovuto a mezzo ruolo esattoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante PR CALABRIA FESR-FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 "Una Calabria resiliente e sostenibile"; Azione 2.1.2 e Azione 2.2.1 **FONDO EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI PER LE IMPRESE (FEERI)**

l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società Fincalabro SpA, relativi al recupero di finanziamento agevolati, emessa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 9 giugno 2023 e la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 17, comma 3-bis e comma 3-ter, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; costituzione e resistenza in giudizio.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interventi finanziari di cui al presente Regolamento Operativo, sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande), secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento Operativo, unitamente alla relativa modulistica prevista ai fini della presentazione delle domande di intervento finanziario, è visionabile sul sito web della Regione Calabria (www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), nonché sul sito web del Soggetto gestore (www.fincalabro.it).

Le Domande di intervento finanziario dovranno essere compilate esclusivamente online, e firmate digitalmente dal legale rappresentante, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, previa registrazione del legale rappresentante tramite il collegamento effettuato sul sito web della Regione Calabria, (www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), nonché sul sito web del Soggetto gestore (www.fincalabro.it), seguendo le istruzioni specificamente fornite nella Guida all'utente resa disponibile, ed a cui si rimanda.

Saranno considerate non ammissibili, le Domande di intervento finanziario non correttamente compilate e/o non conformi alle specifiche tecniche fornite e rese pubbliche, predisposte secondo modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente Regolamento Operativo e/o nella citata Guida utente, e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Regolamento Operativo.

Il fac-simile di Domanda di intervento finanziario di cui all'Allegato n. 1 al presente Regolamento Operativo, costituisce uno schema e potrà subire delle variazioni, non sostanziali e non significative, al momento della trasposizione sulla piattaforma informatica e, pertanto, per la presentazione della Domanda di intervento finanziario occorrerà fare esclusivamente riferimento ai moduli presenti all'interno della piattaforma informatica resa disponibile.

Lo sportello operativo per la compilazione delle domande, per il caricamento dei documenti previsti, e per l'invio delle domande, aprirà il giorno 9 giugno 2025, alle ore 10:00, e chiuderà il giorno 30 dicembre 2026, alle ore 16:00.

Le Domande di intervento finanziario mancanti anche di uno solo dei documenti previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento Operativo, saranno ritenute non ammissibili.

L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le Domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie rese disponibili, che potranno essere eventualmente incrementate con ulteriori stanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale.

A seguito delle verifiche effettuate sulle disponibilità delle risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dell'intervento finanziario di cui al presente Regolamento Operativo.

Per le altre Domande di intervento finanziario, anche se pervenute prima della chiusura dello sportello operativo, si procederà alla valutazione solo successivamente nel caso in cui dovessero rendersi

disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, di scadenze e/o di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

Ogni impresa può presentare una sola Domanda di intervento finanziario. Ulteriori domande di intervento finanziario potranno essere presentate al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) la Domanda di intervento finanziario precedentemente presentata non sia stata ammessa;
- b) l'Impresa richiedente abbia rinunciato formalmente all'intervento finanziario in precedenza deliberato;
- c) l'Impresa richiedente abbia estinto il debito relativo al precedente intervento finanziario ricevuto a valere sul presente Regolamento Operativo

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai fini dell'accesso agli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento Operativo, le imprese dovranno presentare online, esclusivamente mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, la documentazione di seguito elencata:

- a) Domanda di intervento finanziario (Allegato n. 1), contenente al suo interno anche il Business plan descrittivo, redatta in modalità telematica, generata in formato pdf automaticamente dalla piattaforma informatica e firmata digitalmente (in formato .p7m) dal legale rappresentante;
- b) Business plan numerico, elaborato utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 2, firmato digitalmente (in formato .p7m) dal legale rappresentante;
- c) Diagnosi Energetica redatta in conformità alle indicazioni e specifiche di cui all'articolo 6 del presente Regolamento Operativo, e firmata digitalmente (in formato .p7m) da tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia;
- d) Per le società di capitali, anche i seguenti documenti:
 - Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali contabilmente chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico (in formato pdf);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 3a, attestante il possesso dei parametri contabili da parte delle società di capitali, e firmata digitalmente (in formato .p7m) dal legale rappresentante e dal professionista;
- e) Per le società di persone e le ditte individuali, anche i seguenti documenti:
 - Copia delle Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, comprensive delle relative attestazioni di invio telematico (in formato pdf);
 - Situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi contabilmente chiusi (in formato pdf);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 3b, attestante il possesso dei parametri contabili da parte delle società di persone e delle ditte individuali, e firmata digitalmente (in formato .p7m) dal legale rappresentante e dal professionista;
- f) Situazione contabile aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario (in formato pdf);
- g) Situazione contabile aggiornata a data recente, e comunque recante data non oltre tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario (in formato pdf);
- h) Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere direttamente online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e rilasciata alla data più recente disponibile, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora la stessa evidenzii l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto (in formato pdf);
- i) Copia degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell'unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il programma di investimento (in formato pdf);

- j) Preventivi, computo metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere (in formato pdf);
- k) Idonea documentazione (in formato pdf) (certificato del Comune oppure perizia giurata dinanzi a pubblico ufficiale, e redatta da tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 4), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, e la zona in cui ricade l'unità produttiva interessata al programma di investimento;
- l) Autodichiarazione di rispetto del Principio DNSH (Allegato 3 alla Circolare Operativa per il rispetto del principio del "Non Arrecare Danno Significativo" (DNSH) del PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 del 18 dicembre 2024), utilizzando la modulistica di cui all'Allegato n. 5, firmata digitalmente (in formato .p7m) dal legale rappresentante;
- m) Documentazione inerente l'immunizzazione sugli effetti del clima, utilizzando la modulistica resa disponibile, firmata digitalmente (in formato .p7m) dal legale rappresentante;

ART. 11 – VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DI MERITO

L'esame delle domande di intervento finanziario è effettuato dal Soggetto gestore, di regola entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, o di completamento della stessa, ove previsto.

Il Soggetto gestore, nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario, ed ove ritenuto opportuno per la definizione dell'istruttoria, potrà richiedere precisazioni e/o chiarimenti in merito ai dati e/o alle informazioni fornite nella documentazione già prodotta. Le precisazioni e/o i chiarimenti richiesti dovranno essere inviati al Soggetto gestore, esclusivamente a mezzo pec, entro il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il Soggetto gestore procederà alla valutazione della domanda sulla base della documentazione presente agli atti.

Nel caso di sospensioni dell'esame della domanda di intervento finanziario a seguito di richiesta di precisazioni e/o chiarimenti, verranno esaminate e deliberate le domande di intervento finanziario che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso all'intervento finanziario da parte delle richieste sospese.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica formale (preliminare) della domanda presentata, finalizzata ad accertare:
 - l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;
 - la completezza e correttezza della documentazione presentata, delle informazioni e dei dati forniti, secondo quanto previsti dal presente Regolamento Operativo;
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'Impresa richiedente, ivi inclusa la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, e del programma di investimento presentato, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima;
- 2) valutazione di merito, per le sole domande che avranno superato la precedente verifica formale (preliminare), che sarà effettuata, tenuto conto della documentazione, delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente, sulla base dei seguenti criteri e corrispondenti parametri di valutazione:

Criteria di Valutazione	Parametri di Valutazione	Punteggi attribuibili	Soglia minima di ammissione
1) Qualità progettuale ed effetti attesi, basata sui seguenti parametri	1.1) Qualità, chiarezza espositiva e completezza informativa del Business Plan descrittivo e numerico, ed attendibilità delle ipotesi formulate	da 0 a 10	15
	1.2) Qualità, chiarezza espositiva e completezza informativa della Diagnosi Energetica	da 0 a 15	
2) Qualità tecnica del progetto proposto, basata sui seguenti parametri	<p>2.1) Impatto ambientale conseguibile dall'Intervento: Nell'ipotesi di Intervento a valere solo sulla Linea A.2: è assegnato 1 punto per ogni punto percentuale di risparmio di energia primaria superiore alla soglia minima prevista del 30 %.</p> <p>Tale valore sarà calcolato applicando la seguente formula: $(EP_{gl,nren\ Ante} - EP_{gl,nren\ Post}) / (EP_{gl,nren\ Ante}) * 100$ dove: <i>(EP_{gl,nren Ante}) è l'Indice di prestazione globale non rinnovabile Ante intervento;</i> <i>(EP_{gl,nren Post}) è l'Indice di prestazione globale non rinnovabile Post intervento</i></p> <p>I dati devono essere desunti da APE Ante intervento ed APE Post intervento allegati alla Diagnosi Energetica</p> <p>In alternativa, nelle altre tipologie di interventi di efficientamento energetico o combinazioni di interventi (solo Linea A.1 oppure Linea A.1 + Linea A.2), è assegnato 1 punto (fino ad un massimo di 15 punti) per ogni punto percentuale di "riduzione delle emissioni dirette o indirette di gas ad effetto serra" (tCO_{2eq}/anno) oltre la soglia minima prevista del 30 %, considerando anche l'eventuale apporto della produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Linea B.</p> <p>Tale valore sarà così calcolato applicando la seguente formula: $(tCO_{2eq\ ante} - tCO_{2eq\ post}) / tCO_{2eq\ ante} * 100$ dove: <i>tCO_{2eq ante} sono le tonnellate equivalenti di CO₂ ante intervento;</i> <i>tCO_{2eq post} sono le tonnellate equivalenti di CO₂ post intervento</i></p> <p>I Dati devono essere desunti dalla Diagnosi Energetica.</p>	da 0 a 15	10
	<p>2.2) Autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (Linea B):</p> <p>Sarà attribuito un punteggio all'Autoconsumo di energia elettrica considerando anche l'apporto di eventuali sistemi di accumulo, secondo la seguente formula: Autoconsumo Post-intervento [%] = Energia Elettrica Autoconsumata Post-intervento [kWh/anno] / Energia elettrica prodotta [kWh/anno]</p> <p><i>ove le grandezze Autoconsumo Post-intervento ed Energia elettrica prodotta sono da riferirsi solo all'impianto oggetto di intervento</i></p>	da 0 a 5	

	<p>Il dettaglio e la metodologia di calcolo dovranno essere riportati nella Diagnosi Energetica.</p> <p>Sarà attribuito 1 punto (fino ad un massimo di 5 punti) per ogni punto percentuale di energia autoconsumata superiore alla soglia minima del 70 %.</p>		
	<p>2.3) Innovatività: il punteggio è riconosciuto nel caso in cui nel progetto sia previsto l'utilizzo di sistemi di domotica e/o di sistemi digitali (meter) per il monitoraggio dei consumi energetici, il cui importo di spesa è almeno pari al 5 % dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile;</p> <p>La descrizione dei dispositivi ed i dati di spesa devono essere riportati nella Energetica.</p> <p>Il punteggio è assegnato in presenza del requisito (<i>on-off</i>)</p>	5	
3) Valutazione economico-finanziaria dell'impresa e Valutazione del relativo merito creditizio, basate sui seguenti parametri	<p>3.1) Struttura patrimoniale/finanziaria/economica dell'impresa attuale e Prospettive economiche, ivi inclusa la valutazione di solvibilità e di default rilevabili da Banche dati disponibili, nonché la capacità dell'impresa di dimostrare il rimborso del finanziamento richiesto</p>	da 0 a 20	35
	3.2) Risultanze di Centrale Rischi di Banca d'Italia/Altre Banche dati disponibili	da 0 a 10	
	3.3) Fattibilità economico/finanziaria del programma di investimento proposto e relativa sostenibilità	da 0 a 20	

<p>Legenda:</p> <p>Si riporta di seguito la tabella di riferimento utilizzata per l'attribuzione dei punteggi suindicati, con esclusione dei parametri di valutazione oggettivamente quantificabili, o per i quali è prevista la presenza o meno del requisito (<i>on-off</i>), non suscettibili, quindi, di attribuzione di punteggio intermedio</p>	
da 0 a 10	0: nullo; 2: scarso; 4: insufficiente; 6: sufficiente; 8: buono; 10: ottimo
da 0 a 15	0: nullo; 3: scarso; 6: insufficiente; 9: sufficiente; 12: buono; 15: ottimo
da 0 a 20	0: nullo; 5: scarso; 9: insufficiente; 15: sufficiente; 17: buono; 20: ottimo

Il raggiungimento, per ciascuno dei tre Criteri di valutazione sopra elencati, di un punteggio corrispondente alla relativa soglia minima di ammissione, rappresenta il requisito necessario per l'ammissione all'intervento finanziario previsto dal presente Regolamento Operativo.

E' prevista l'istituzione di un Comitato di valutazione a cui è riservata la funzione di deliberare, a seguito di proposta istruttoria (verifica formale e valutazione di merito) compiuta dal Soggetto gestore e di correlata proposta non vincolante, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle singole domande di intervento finanziario presentate dalle Imprese richiedenti.

Il Comitato di valutazione, nominato dal Soggetto gestore, sarà composto da tre componenti, di cui: n. 2 componenti scelti tra i propri dipendenti in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata in materia di agevolazioni e finanziamenti concessi alle imprese; n. 1 componente individuato a seguito di procedura di selezione, e scelto tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nel settore del credito, ed in particolar modo in materia di concessione di finanziamenti alle imprese e di valutazione di merito creditizio. Il Soggetto gestore potrà designare un componente supplente, scelto tra i propri dipendenti, che sostituirà uno dei due componenti interni nei casi di temporanea assenza e/o impedimento. Il Comitato di valutazione, nella prima riunione, nominerà, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente del Comitato.

Il Soggetto gestore, a seguito di delibera assunta dal Comitato di valutazione - e limitatamente alle sole imprese positivamente ammesse, previa verifica ed iscrizione dell'aiuto, connesso all'intervento finanziario deliberato, nella Banca Dati Aiuti Nazionale - pubblica i relativi esiti positivi o negativi sul sito web della Regione Calabria (www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), con effetti di notifica per tutti i partecipanti, e procede a comunicare, a mezzo p.e.c., all'Impresa richiedente, l'ammissione all'intervento finanziario con indicazione delle relative condizioni, modalità e termini, oppure l'inammissibilità della domanda di intervento finanziario con indicazione delle relative motivazioni.

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Le imprese interessate hanno la facoltà di presentare istanza di accesso agli atti (utilizzando la modulistica resa disponibile) entro 7 giorni dalla data di comunicazione delle risultanze istruttorie, e potranno presentare istanza di riesame in autotutela (utilizzando la modulistica resa disponibile) entro 5 giorni successivi dal ricevimento degli atti richiesti.

In assenza della presentazione di istanza di accesso agli atti, le imprese interessate potranno presentare istanza di riesame in autotutela entro 15 giorni dalla data di comunicazione delle risultanze istruttorie.

La valutazione delle istanze di riesame si svolgerà in tempi proporzionati al numero delle istanze pervenute e, in ogni caso, si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame.

ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE E DI RIMBORSO

A seguito di delibera di ammissione all'intervento finanziario, le Imprese beneficiarie dovranno stipulare apposito contratto con il Soggetto gestore, dallo stesso predisposto, e con cui verranno disciplinate modalità, condizioni e termini relativi, in particolar modo, alla realizzazione e rendicontazione del programma di investimento ammesso, all'erogazione dell'intervento finanziario ed al rimborso del finanziamento agevolato, nonché al rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento Operativo. E' fatto obbligo ai sottoscrittori del contratto di intervento finanziario di eleggere domicilio all'interno della regione Calabria.

L'erogazione dell'intervento finanziario deliberato (finanziamento a tasso agevolato + contributo in conto capitale), da effettuarsi a seguito di richiesta formulata dall'Impresa beneficiaria ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Soggetto gestore, o secondo una diversa modalità che sarà resa pubblica dal medesimo Soggetto gestore, concernente contestualmente entrambe le tipologie di intervento finanziario, avverrà in tre distinte soluzioni, per come di seguito dettagliato:

Erogazione della I quota a titolo di Anticipazione (30 % dell'intervento finanziario)

L'erogazione della I quota a titolo di Anticipazione, di importo pari al 30 % dell'intervento finanziario deliberato, potrà essere disposta in favore dell'Impresa beneficiaria soltanto dopo che sarà stata acquisita la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile, da presentare entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto di intervento finanziario;
- Nell'ipotesi in cui l'importo dell'intero intervento finanziario deliberato sia superiore ad € 150.000, è richiesta l'acquisizione, utilizzando la modulistica resa disponibile, della documentazione necessaria per l'Informazione Antimafia che sarà tempestivamente richiesta, e quindi acquisita, direttamente dal Soggetto gestore mediante consultazione online della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia). L'Erogazione dell'intervento finanziario, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) recante disposizioni in materia di rilascio dell'Informazione antimafia, è subordinata al rilascio dell'Informazione Antimafia, ovvero alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di consultazione effettuata dal Soggetto gestore tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia).

Erogazione della II quota a titolo di Sal (40 % dell'intervento finanziario)

L'erogazione della II quota a titolo di Sal, di importo pari al 40 % dell'intervento finanziario deliberato, a fronte della realizzazione e rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 70 % (iva esclusa) dell'importo complessivo del programma di investimento ammesso, potrà essere disposta in favore dell'Impresa beneficiaria soltanto dopo che sarà stata acquisita la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile;
- Prospetto riepilogativo, redatto utilizzando la modulistica resa disponibile, riportante gli estremi dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti) ed i relativi pagamenti, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario/assegno bancario non trasferibile, in misura almeno pari al 40 % dell'intervento finanziario deliberato;
- Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato pdf o documenti equipollenti qualora diversi dalle fatture), i cui originali dovranno recare la dicitura "*Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo "FEERI" del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*";
- Copia delle dichiarazioni di quietanza liberatoria dei fornitori, redatte utilizzando la modulistica resa disponibile, a ciascuna delle quali dovranno essere allegate le fotocopie dei relativi bonifici/assegni bancari non trasferibili e le fotocopie degli estratti di conto corrente bancari (oppure, in alternativa, ove gli stessi non fossero disponibili, la lista movimentazioni bancarie intervenute nel periodo di interesse, firmate in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria), da cui si evincono gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- Nell'ipotesi di rendicontazione a Sal di spese relative alla realizzazione di immobili e/o di opere murarie ed assimilabili, documentazione tecnico-amministrativa, ove richiesta dalla normativa vigente, relativa a comunicazioni/autorizzazioni richieste e rilasciate; qualora le spese di realizzazione di immobili e/o di opere murarie ed assimilabili risultino completate in occasione della richiesta di erogazione della seconda quota, è richiesta perizia di tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, avente per oggetto la descrizione dettagliata delle opere realizzate e la conformità delle stesse alle singole fatture di spesa rendicontate;
- Copia del registro iva acquisti e del libro cespiti ammortizzabili, firmati dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria, ed attestanti l'annotazione dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti)

Il Soggetto gestore, si riserva la facoltà di effettuare, in occasione della richiesta di erogazione della II quota a titolo di Sal, un sopralluogo, presso l'unità operativa ove è stata prevista la realizzazione del programma di investimento, finalizzato ad accertare l'esistenza dei beni acquistati e rendicontati.

Erogazione della III quota a titolo di Saldo (massimo 30 % dell'intervento finanziario)

L'Impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento, ovvero dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, dovrà trasmettere al Soggetto gestore la richiesta di erogazione del saldo dell'intervento finanziario deliberato.

L'erogazione della III quota a titolo di Saldo, di importo massimo pari al 30 % dell'intervento finanziario deliberato, a seguito della ultimazione del programma di investimento ammesso, potrà essere disposta in favore dell'Impresa beneficiaria soltanto dopo che sarà stata acquisita la seguente documentazione:

- Richiesta di erogazione, redatta utilizzando la modulistica resa disponibile;
- Prospetto riepilogativo, redatto utilizzando la modulistica resa disponibile, riportante gli estremi dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti) ed i relativi pagamenti, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario/assegno bancario non trasferibile, in misura almeno pari al 70 % dell'intervento finanziario deliberato, e ciò tenuto conto di quanto già pagato e documentato in occasione della richiesta di erogazione della II quota a titolo di Sal;
- Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato pdf o documenti equipollenti qualora diversi dalle fatture), i cui originali dovranno recare la dicitura "*Spesa di Euro*

..... dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo "FEERI" del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027";

- Copia delle dichiarazioni di quietanza liberatoria dei fornitori, redatte utilizzando la modulistica resa disponibile, a ciascuna delle quali dovranno essere allegate le fotocopie dei relativi bonifici/assegni bancari non trasferibili e le fotocopie degli estratti di conto corrente bancari (oppure, in alternativa, ove gli stessi non fossero disponibili, la lista movimentazioni bancarie intervenute nel periodo di interesse, firmate in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria), da cui si evincono gli addebiti dei pagamenti effettuati;
- Nell'ipotesi di rendicontazione a Saldo di spese relative alla realizzazione di immobili e/o di opere murarie ed assimilabili, documentazione tecnico-amministrativa, ove richiesta dalla normativa vigente, relativa a comunicazioni/autorizzazioni richieste e rilasciate; in occasione della richiesta di erogazione della terza quota, è necessario trasmettere perizia di un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, avente per oggetto la descrizione dettagliata delle opere realizzate e la conformità delle stesse alle singole fatture di spesa rendicontate;
- Copia del registro iva acquisti e del libro cespiti ammortizzabili, firmati dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria, ed attestanti l'annotazione dei documenti giustificativi di spesa rendicontati (fatture o documenti equipollenti);
- Relazione energetica finale, redatta e sottoscritta dal medesimo autore della Diagnosi Energetica o, in caso di impedimento, da altro soggetto avente i medesimi requisiti previsti;
- Breve relazione finale relativa al programma di investimento realizzato ed agli obiettivi raggiunti;
- Dichiarazione attestante la coerenza del progetto con il principio "Do not Significant Harm - DNSH", per come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento Operativo

L'Impresa beneficiaria è obbligata ad assicurare che, entro e non oltre la data di ultimazione del programma di investimento realizzato e rendicontato, vengano rispettati i punteggi assegnati, in fase istruttoria, relativamente ai tre parametri di cui al Criterio di Valutazione 2) "Qualità tecnica del progetto proposto" previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento Operativo.

L'erogazione della III quota a titolo di Saldo, è comunque subordinata all'effettuazione, da parte del Soggetto gestore direttamente e/o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, di sopralluogo, presso l'unità operativa ove è stato realizzato il programma di investimento, finalizzato ad accertare l'esistenza dei beni acquistati e rendicontati.

La rendicontazione di spesa dovrà essere attestata anche mediante rilascio di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Soggetto gestore, ricevuta dall'impresa la documentazione contrattualmente prevista e, nell'ipotesi ricorrente, idonea rendicontazione di spesa sulla base degli stati di avanzamento raggiunti, effettua la verifica sulla completezza della documentazione prodotta e sulla coerenza del programma di investimenti rendicontato rispetto al programma di investimento ammesso, nonché sulla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, riservandosi di richiedere integrazioni ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio, che dovranno essere inviate dall'Impresa beneficiaria entro 15 giorni successiva alla ricezione della richiesta. Qualora l'Impresa beneficiaria non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il Soggetto gestore prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

Il Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dal Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo del contributo in conto capitale corrispondente all'inadempienza, e versato agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 8-bis del Decreto-legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013.

A seguito di esito positivo di tali verifiche, il Soggetto gestore erogherà le quote dell'intervento finanziario (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale).

L'Impresa beneficiaria, pena la risoluzione del contratto, si impegna a trasmettere al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero programma di investimento rendicontato ed ammesso.

L'intervento finanziario deliberato (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale) potrà essere proporzionalmente ridotto qualora il programma di investimento sia stato realizzato e rendicontato a saldo in misura inferiore rispetto al corrispondente importo ammesso in istruttoria, e comunque realizzato in misura almeno pari al 70 % del programma di investimento ammesso in istruttoria per come previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento Operativo, sempre che ne siano garantite le caratteristiche originariamente previste e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Regolamento Operativo e dagli obiettivi sostanziali del progetto proposto ed ammesso in istruttoria.

Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato avverrà mediante pagamento posticipato. alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, di n. 32 rate trimestrali di ammortamento, oltre al pagamento di rate trimestrali di preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata di massima 12 mesi decorrenti dall'inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a finanziamento.

Le specifiche modalità di erogazione, rendicontazione e rimborso saranno disciplinate nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti.

ART. 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Le Imprese beneficiarie, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché a quanto espressamente disciplinato nel contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, sono obbligati per tutta la durata del medesimo contratto, e fino alla totale estinzione del finanziamento agevolato, a quanto segue:

- a) assicurare che le attività previste dal programma di investimento ammesso vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella domanda e comunque non oltre i termini previsti nel presente Regolamento Operativo;
- b) notificare preventivamente al Soggetto gestore, pena l'eventuale revoca dell'intero intervento finanziario concesso a qualsiasi titolo (finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale), eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status, e comunque ogni cambiamento od evento che possa modificare o che modifichi il suo assetto giuridico e/o amministrativo o che possa incidere o che incida sulla sua consistenza patrimoniale, sulla sua situazione finanziaria ed economica o sulla sua capacità produttiva;
- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, assicurare la puntuale e completa realizzazione del programma di investimento in conformità a quanto previsto dal programma di investimento ammesso, ed entro i termini stabiliti;
- d) assicurare che il programma di investimento realizzato non sia sostanzialmente difforme dal programma di investimento ammesso, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
- e) assicurare che, a conclusione del programma di investimento realizzato e rendicontato, vengano rispettati i punteggi assegnati, in fase istruttoria, relativamente ai tre parametri di cui al Criterio di Valutazione 2) "Qualità tecnica del progetto proposto" previsti dall'articolo 11 del presente Regolamento Operativo;
- f) realizzare il programma di investimento ammesso, in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

- g) capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
- h) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dell'intervento finanziario, la documentazione originale di spesa rendicontata;
- i) rispettare quanto disposto in tema di cumulo delle agevolazioni dalla normativa europea;
- j) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- k) riportare su tutti i documenti giustificativi di spesa originali, e presentati a supporto della domanda di pagamento, la dicitura prevista "*Spesa di Euro dichiarata ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario agevolativo a valere sul Fondo "FEERI" del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027*";
- l) accettare sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione del programma di investimento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
- m) fornire, ove richiesto dal Soggetto gestore, e secondo le modalità dallo stesso definite, una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del programma di investimento ammesso, su eventuali ritardi e sul raggiungimento degli obiettivi previsti in progetto;
- n) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
- o) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa, oggetto di intervento finanziario, sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il rimborso integrale del finanziamento agevolato;
- p) consentire ai funzionari comunitari e regionali, nonché ai soggetti delegati dal Soggetto gestore preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'Impresa beneficiaria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del programma di investimento ammesso e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento finanziario concesso;
- q) assicurare la coerenza del progetto con il principio "Do not Significant Harm - DNSH" di cui alla Metodologia e Criteri di selezione delle Operazioni" del PR FESR 2021-27 e i corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2139/2021 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione, in coerenza con la guida operativa al rispetto del DNSH reperibile al seguente link: <https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>;
- r) dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come previsto dagli "Orientamenti tecnici per Infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, Comunicazione 2021/C373/01" e come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6.10.2023;

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

Il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, concernente il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale, si intenderà integralmente risolto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento Operativo, dell'Impresa beneficiaria;
- b) rinuncia al programma di investimento ammesso;
- c) qualora l'Impresa beneficiaria non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Regolamento Operativo e previsti nel contratto di intervento finanziario, nonché nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia sostanzialmente conforme, nel contenuto e

- nei risultati conseguiti, al progetto proposto ed ammesso e/o alle dichiarazioni, dati, informazioni forniti nella domanda di intervento finanziario, nei relativi allegati ed in fase istruttoria;
- d) destinazione totale o parziale dell'intervento finanziario a fini diversi da quelli indicati nel presente Regolamento Operativo;
 - e) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento, nel quinquennio successivo alla concessione dell'intervento finanziario;
 - f) assoggettamento dell'Impresa beneficiaria a fallimento, liquidazione volontaria o giudiziale, oppure a procedure concorsuali;
 - g) sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché nell'ipotesi di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni in merito al cumulo degli aiuti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento Operativo.

Il Soggetto gestore, previa valutazione di merito, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di intervento finanziario stipulato tra le parti, concernente il finanziamento a tasso agevolato ed il contributo in conto capitale, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) diversità sostanziale della situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria o tecnica dell'Impresa beneficiaria da quella dichiarata all'atto della richiesta di intervento finanziario, in qualunque momento tale diversità dovesse essere constatata;
- b) qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente articolo 13 del presente Regolamento Operativo;
- c) qualora il programma di investimento rendicontato a consuntivo, non risulti organico e strettamente funzionale e necessario all'attività di impresa, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di intervento finanziario;
- d) per mancato, parziale o ritardato pagamento da parte dell'Impresa beneficiaria, relativamente al finanziamento agevolato concesso, di almeno tre rate consecutive scadute;
- e) qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta al Soggetto gestore, entro 90 giorni dall'erogazione del saldo finale, e secondo le modalità da questo definite, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento (iva inclusa) dell'intero programma di investimento rendicontato.

In caso di risoluzione del contratto di intervento finanziario stipulato, l'Impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo percepito, secondo le modalità ed i tempi specificamente previsti nel contratto di intervento finanziario, maggiorato di una penale pari al 5,00 % a titolo di risarcimento danni, da calcolarsi sul debito residuo.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa beneficiaria dovrà provvedere alla restituzione della somma ancora dovuta, maggiorata della penale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di risoluzione contrattuale.

Successivamente alla comunicazione di risoluzione contrattuale, non è ammessa alcuna forma di rateizzazione del debito residuo esistente.

Nel corso della durata del finanziamento agevolato, non è ammessa alcuna forma di rinegoziazione del debito esistente, né allungamento o sospensione del piano di rimborso del finanziamento concesso.

In caso di mancata spontanea restituzione, Fincalabra S.p.A procederà al recupero coattivo dei crediti nei confronti delle Imprese beneficiarie inadempienti, mediante adozione e notifica alle stesse di ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, quindi mediante azione di recupero coattivo di quanto dovuto a mezzo ruolo esattoriale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società Fincalabra SpA, relativi al recupero di finanziamento agevolati, emessa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 9 giugno 2023 e la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 17,

comma 3-bis e comma 3-ter, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dell'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti nascenti dagli interventi finanziari erogati in base al presente Regolamento Operativo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono garantiti da privilegio, ed in particolar modo "sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".

ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I funzionari comunitari e regionali, nonché i soggetti delegati dal Soggetto gestore, preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, potranno effettuare, in qualsiasi momento verifiche, controlli, accertamenti documentali, richieste di informazioni, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, finalizzati a:

- a) verificare e controllare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del programma di investimento;
- b) accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento Operativo;
- c) verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e poste alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'intervento finanziario agevolativo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;
- d) verificare il rispetto delle prescrizioni previste in capo all'Impresa beneficiaria anche successivamente all'ultimazione del programma di investimento

L'Impresa beneficiaria ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

ART. 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Impresa beneficiaria, in tema di informazione, pubblicità e comunicazione, è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 ed Allegato IX).

All'Impresa beneficiaria spetta informare il pubblico in merito all'intervento finanziario ottenuto in base al presente Regolamento Operativo, ed in particolar modo nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali dell'Impresa beneficiaria, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo ad operazioni sostenute il cui costo totale supera € 500.000;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la

disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Se l'Impresa beneficiaria non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, che prevede l'obbligo di usare l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione, oppure i propri obblighi di cui al presente articolo, e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, verranno applicate misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutte le Imprese beneficiarie che gli elenchi delle Imprese beneficiarie e delle Imprese escluse saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sui siti istituzionali del Soggetto gestore e della Regione Calabria.

L'Impresa beneficiaria dell'intervento finanziario avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con il Soggetto gestore, alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027.

Copia integrale del presente Regolamento Operativo, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web della Regione Calabria, (www.calabriaeuropa.regione.calabria.it), nonché sul sito web del Soggetto gestore (www.fincalabra.it).

ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dalle Imprese beneficiarie all'Amministrazione regionale e/o al Soggetto gestore nell'ambito del presente Regolamento Operativo, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore tratteranno le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborano secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto gestore potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in loro possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione regionale e/o del Soggetto gestore potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione dell'Impresa richiedente all'avviso.

Titolare del trattamento è: Fincalabra SpA, Via Pugliese n. 30 – 88100 Catanzaro.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Operativo, si rimanda, ove applicabile, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia., nonché alla Guida utente resa disponibile e da utilizzarsi ai fini della corretta predisposizione, compilazione ed invio della domanda tramite piattaforma informatica.

Il Soggetto gestore, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento Operativo.